

FIPAV

REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE

(approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con Delibera n. 38 del 14.02.2017)

TITOLO I NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento Giurisdizionale

1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (*fair play*), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione.
2. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del presente Regolamento, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.
3. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto. Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul sito internet istituzionale della Federazione in collocazione di agevole accesso.

Art. 2 - Principi del processo sportivo

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

CAPO II
ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 3 - Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti

1. Sono organi di giustizia presso la FIPAV:
 - a) Il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello;
 - b) Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.
3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la FIPAV o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura Federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la FIPAV è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la FIPAV, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
6. Al fine di conseguire risparmi di gestione, la FIPAV, d'intesa con una o più Federazioni, può costituire organi di giustizia e procure comuni ovvero avvalersi della Corte Federale di Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello.

Art. 4 – Attribuzioni

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art. 5 - Commissione Federale di Garanzia

1. La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la FIPAV e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione Federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione Federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;
- b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art.3, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO III
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 6 - Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 7 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo, dovuto dal ricorrente o dal reclamante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato annualmente dal Consiglio Federale distintamente per i procedimenti di prima istanza e per i procedimenti di seconda istanza.
2. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale. La ricevuta del versamento riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia".
3. La prova del versamento del contributo, nella misura prevista, deve essere sempre allegata all'atto introduttivo del procedimento.
4. L'importo versato a titolo di contributo per l'accesso ai servizi di giustizia non è soggetto a restituzione.

Art. 8 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO IV
NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 9 - Poteri degli Organi di Giustizia

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.

3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Art. 10 - Assistenza dei difensori. Onere delle spese

1. Fermo quanto stabilito agli artt. 32, comma 2, e 42, comma 3, gli interessati possono essere assistiti da un difensore munito di procura. Coloro che ricoprono cariche od incarichi federali non possono assistere le parti nei procedimenti davanti agli organi di giustizia. Le parti sono libere di scegliere la propria linea difensiva, anche non presentandosi alle convocazioni. I tesserati FIPAV che non siano parti di procedimenti davanti a organi di giustizia, invece, sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli organi di giustizia e la mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare.
2. Le spese relative all'esercizio del diritto di difesa sono sempre a carico degli interessati che non hanno alcun diritto a rivalsa o rimborso.

Art. 11 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) e non superiore ad euro 2.000,00 (duemila/00).
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

Art. 12 – Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa è obbligatorio comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso l'affiliato di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, l'affiliato e i soggetti chiamati a eseguire la comunicazione sono sanzionabili, fino alla radiazione nelle ipotesi di estrema gravità. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto, anche prima del deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per almeno un anno nel sito internet istituzionale della Federazione in apposito "Albo" di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.-Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente a quello della pubblicazione sull'Albo dell'Organo decidente della decisione e delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Art. 13 - Esecutività delle decisioni

1. Le decisioni pronunciate dagli Organi di Giustizia della FIPAV sono immediatamente esecutive anche se non definitive;
2. La presentazione o la pendenza di qualsiasi mezzo di impugnazione non sospende l'immediata esecutività della decisione;
3. Il Presidente dell'organo di giustizia competente a decidere sull'impugnazione, ove sussistano circostanze particolarmente gravi, può disporre, su istanza di parte, la sospensione in tutto od in parte dell'esecuzione;
4. In caso di riforma o di annullamento della decisione impugnata sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente, ferma restando la indifferenza ai fini della recidiva.

Art. 14 - Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione

1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un segretario.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che i regolamenti federali gli attribuiscono.

TITOLO II GIUDICI SPORTIVI

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 15 – Istituzione

1. Presso la FIPAV sono istituiti i Giudici Sportivi.
2. I Giudici Sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello.

Art. 16 - Competenza dei Giudici Sportivi

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. Il Giudice Sportivo può irrogare le sanzioni di cui al comma 1, lett.a),b),c),d),e),f),g),h),l),m) dell'art. 84 con i limiti di 10 giornate per la squalifica e di mesi 6 per la sospensione a tempo determinato.
3. La Corte Sportiva di Appello e la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ove istituita, giudicano in seconda istanza sui reclami avverso le decisioni, rispettivamente, del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. Sono competenti a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Art. 17 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è unico ed è competente per tutti i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
2. I Giudici Sportivi Territoriali sono in numero pari a quello dei Comitati Regionali e dei Comitati Territoriali e sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.

3. Esclusivamente per le fasi a concentrazione dei campionati indetti dalla FIPAV e per le altre manifestazioni a concentrazione indette o autorizzate dalla stessa Federazione e per la durata delle stesse, il Giudice Sportivo Nazionale può delegare a uno dei Giudici Sportivi Territoriali il compito di omologare le gare, giudicare sulle infrazioni commesse durante le stesse e applicare le relative sanzioni secondo le norme contenute nel presente Regolamento. In tali casi la competente sezione territoriale della Corte Sportiva d'Appello, ove istituita, giudica sugli eventuali reclami.

Art. 18 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Consiglio Federale, su proposta del suo Presidente, nomina un Giudice Sportivo Nazionale e fino a un massimo di otto supplenti, nonché i Giudici Sportivi Territoriali insieme a un pari numero di supplenti. Possono essere nominati, quali Giudici Sportivi nazionali o Giudici Sportivi Territoriali, coloro che siano laureati in materie giuridiche e abbiano maturato una specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Per i Giudici Sportivi Territoriali è requisito sufficiente per la nomina l'aver maturato una specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la FIPAV.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 19 - Nomina nella Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra coloro i quali siano laureati in materie giuridiche e abbiano maturato una specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
2. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. La Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio Federale, e di ulteriori cinque membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente,
4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 3 e il numero complessivo dei componenti della Corte sportiva di appello aumenta nella misura corrispondente.
5. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
6. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

CAPO II

PROCEDIMENTI

Art. 20 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 21 - Procedimento d'ufficio

1. In base al referto di gara ed alle relazioni degli arbitri e del Commissario di campo, per tutte le gare ufficiali nonché per tutte le classifiche ufficiali (finali o di una fase) dei campionati organizzati dalla FIPAV, ivi incluse le gare dei tornei o di concentramenti, il Giudice Sportivo procede d'ufficio a:
 - omologare i risultati della gara;
 - infliggere, se in base agli atti del procedimento o su segnalazione del Procuratore Federale ritiene la sussistenza di un'infrazione disciplinare, una delle sanzioni previste all'art. 84, comma 2, del presente Regolamento;
 - rimettere gli atti al Procuratore Federale ove l'ipotesi di infrazione non rientri nella propria competenza.
2. Agli effetti del presente procedimento le gare si intendono iniziate quando l'arbitro fa il suo ingresso in campo e terminate quando lo stesso l'abbia abbandonato. Fa fede, senza possibilità di prova contraria, la dichiarazione contenuta nel rapporto di gara.

Art. 22 - Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di due giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di ventiquattro ore dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.
3. I termini stabili nei commi precedenti sono perentori.

Art. 23 - Istanza avverso il risultato di gara

1. L'istanza può essere proposta dalla sola società che si ritenga danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara.
2. Con l'istanza possono essere fatti valere tutti i motivi che secondo i Regolamenti della FIPAV o le Regole di Gioco impediscono l'omologa della gara con il risultato verificatosi nel campo.
3. A pena di inammissibilità, l'istanza deve essere preannunciata dal capitano della squadra al primo arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il capitano della squadra ha diritto di accertare l'avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione l'istanza è inammissibile.
4. Sempre a pena d'inammissibilità, entro quindici minuti dalla conclusione della gara, l'istanza deve essere confermata per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro.
5. L'istanza è inammissibile se la squadra non abbia portato a termine la partita per ritiro dal terreno di gioco, ovvero se a motivo dell'istanza sono addotte censure che attengono alla discrezionalità tecnica del direttore di gara.
6. A pena di inammissibilità, l'istanza, unitamente ai motivi, deve essere inoltrata entro ventiquattro ore e comunque entro il primo giorno feriale successivo dalla conclusione della gara all'affiliato avversario e, affinché possano tenerne conto in sede di omologazione, al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali competenti. Contro la omologazione è ammesso reclamo d'urgenza presso la Corte Sportiva di Appello.
7. I termini stabili nei commi precedenti sono perentori.

Art. 24 - Decisione

1. Il Giudice Sportivo adotta la pronuncia senza indugio e comunque prima della disputa di gare del turno successivo.
2. In caso di impedimento, fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è comunicata tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria.
3. Prima della pronuncia, in caso di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.
4. Il Giudice Sportivo, qualora ravvisi dall'esame degli atti situazioni che integrino gli estremi per l'applicazione di una misura cautelare ai sensi dell'art.38, comma 2, ovvero che comunque eccedano la propria competenza, come stabilita all'art 16, comma 2, rimette senza indugio gli atti alla Procura Federale, assunti, ove possibile, i provvedimenti relativi alla regolarità ed omologazione della gara.

Art. 25 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti interessati possono in ogni momento, entro la data della pronuncia, fare pervenire memorie e documenti.

Art. 26 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza, dopo avere assunto, occorrendo anche mediante audizioni personali, le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Nel caso in cui il referto di gara o la relazione degli arbitri o del commissario di campo siano insufficienti, il Giudice Sportivo, d'ufficio, può convocare a chiarimento il primo arbitro ed il Commissario di campo nonché testimoni particolarmente qualificati, redigendo di tali chiarimenti processo verbale.
2. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 27 - Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni dal giorno successivo a quello della data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del Presidente della Corte Sportiva d'Appello di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante, ai sensi dell'art.13, comma 3.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza che si svolge in camera di consiglio, con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine perentorio è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte Sportiva di Appello è senza indugio adottata, comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 28 - Procedimento di reclamo d'urgenza avanti alla Corte Sportiva d'Appello

1. Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 23, comma 6, può essere proposto reclamo d'urgenza qualora:
 - a) in prima istanza sia stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita della gara e gli effetti della sanzione pregiudichino i diritti del sodalizio dichiarato perdente a partecipare a gare e/o a fasi di campionati, o di altre manifestazioni agonistiche ufficiali della FIPAV, che si devono disputare o avranno inizio nelle due giornate di gara immediatamente successive alla sua pronuncia.
 - b) in prima istanza sia stata inflitta, a giocatori ed allenatori, la sanzione della squalifica fino a tre giornate di gara ovvero la sospensione fino a trenta giorni e tali sanzioni debbano esporsi durante fasi di campionato od altre manifestazioni ufficiali della FIPAV che si devono disputare o avranno inizio nelle giornate di gara immediatamente successive alla loro pronuncia.
2. Al reclamo d'urgenza si applicano, salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo, le disposizioni di cui all'art.27.
3. La decisione di prima istanza che produce gli effetti indicati al precedente comma 1 deve essere comunicata e pubblicata almeno 2 giorni prima della gara successiva.
4. Il termine di cui al comma che precede è prorogato di ventiquattro ore quando la data di svolgimento della gara per la quale viene inflitta la sanzione e di quella immediatamente successiva intercorrano almeno sei giorni liberi.
5. Il reclamo d'urgenza deve pervenire presso la segreteria dell'organo competente per l'impugnazione perentoriamente entro le ore 12 del giorno seguente alla data di affissione della decisione in prima istanza. Tale termine è prorogato di 24 ore nell'ipotesi prevista dal comma 4.
6. A pena di improcedibilità, al reclamo deve essere allegata la prova del versamento del contributo nella misura prevista.
7. Ricevuto il reclamo d'urgenza, la Corte Sportiva di Appello acquisisce gli atti del procedimento di prima istanza, fissa l'udienza nella quale sarà esaminata l'impugnazione, e ne dà comunicazione agli interessati nonché ai controinteressati.
8. L'udienza deve essere fissata in data tale da consentire la pronuncia della decisione di secondo grado entro le ore 24.00 del giorno prima rispetto a quello di svolgimento della gara successiva a quella alla quale si riferiscono i provvedimenti assunti nella pronuncia impugnata.
9. All'udienza possono partecipare sia gli interessati che i controinteressati, i quali hanno diritto di illustrare per iscritto ed oralmente le proprie richieste.
10. Il giudice di secondo grado in via d'urgenza può ammettere mezzi istruttori solo quando la mancata ammissione lederebbe il principio della difesa. I mezzi istruttori devono essere assunti nella medesima udienza in cui sono ammessi.

TITOLO III GIUDICI FEDERALI

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 29 - Istituzione

1. Presso la FIPAV sono istituiti i Giudici Federali.
2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 30 - Competenza dei Giudici Federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi nazionali o territoriali. Giudica altresì sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione Tesseramento Atleti.
2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale Federale.

Art. 31 - Nomina degli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli Organi di Giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a. professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b. magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c. avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d. notai;
 - e. avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti degli Organi di Giustizia federale durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello si compongono, ciascuno, di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori cinque membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

5. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare gli Organi di Giustizia federale in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 4 e il numero complessivo dei componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello aumenta nella misura corrispondente.
6. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO II PROCEDIMENTI

Art. 32 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore. E' fatta salva la facoltà dell'incolpato di rinunciare a valersi di un difensore.

Art. 33 - Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, proponendone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al Collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 34 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente interessati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; perentoriamente entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa

Art. 35 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stabilita diversa competenza ovvero non sia già stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 36 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di Organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei Revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai Principi Fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del CONI previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 35, commi 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 37 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 38 – Misure cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

2. Il Procuratore Federale, per fatti di particolare gravità - gravità che è ravvisabile anche con riferimento alla natura dell'illecito e alle modalità con cui è stato perpetrato - in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art.43 comma 1. i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata solo con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura Generale dello Sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione, non oltre i successivi tre giorni, della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte Federale di Appello entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art.42 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione o con la dichiarazione della sua estinzione, la stessa perde comunque efficacia.

Art. 39 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 40 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, la Procura Federale è parte necessaria. L'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte Federale di Appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 41 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Le dichiarazioni rese dall'incolpato in sede di audizione avanti alla Procura Federale, sono acquisiti d'ufficio al procedimento con valore di prova.
5. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto, tra quelli indicati dal Consiglio Federale, il quale sia di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale e alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 42 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata o della Procura federale innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.
4. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso atto col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
6. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
7. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40 e 41.
8. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 5, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 43 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art.38, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport di cui all'art. 12-ter dello Statuto CONI, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 44 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO IV PROCURATORE FEDERALE

CAPO I NOMINA E FUNZIONI

Art. 45 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Presso la FIPAV è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di un Procuratore aggiunto e di 8 Sostituti procuratori.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. Il Procuratore aggiunto è nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
5. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
6. Il Procuratore Federale, i Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

7. I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore Federale in caso d'impedimento.

Art. 46 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e Procuratore Federale aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 31, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali delle Pubbliche Amministrazioni, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 31, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 47- Articolazioni territoriali

1. È in facoltà del Consiglio Federale articolare l'ufficio del Procuratore Federale in sezioni territoriali, stabilendone le sedi e la competenza, accorpando eventualmente più regioni limitrofe e assegnando a ciascuna di esse uno o più Sostituti Procuratori.

Art. 48 - Attribuzioni del Procuratore Federale

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
3. Ai sensi dell'art. 12 *ter*, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.
4. Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 12 *ter*, comma 3, dello Statuto del CONI e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'art. 9 del

Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

5. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

CAPO II

AZIONE DISCIPLINARE

Art. 49 - Azione del Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della FIPAV, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art.52.
3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria nei due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di avvio del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.
6. Le comunicazioni sono effettuate nei modi e termini di cui all'art. 12.

Art. 50 - Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 49 comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 51 - Astensione

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

Art. 52 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nel Casellario Federale di cui all'art. 116 le notizie di fatti o atti rilevanti. Il Casellario Federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili. L'iscrizione deve avvenire tempestivamente, una volta che l'ufficio federale destinatario della notizia di fatto o atto rilevante l'abbia rimessa alla Procura Federale.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro di cui al comma precedente del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono

sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 49, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 53 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale al Presidente della Federazione, il quale entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

CAPO III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Art. 54 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità Giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Regolamento. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore Federale.

Art. 55 - Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico Ministero.
2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO V COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 56 - Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

TITOLO VI REVISIONE, REVOCAZIONE, CLEMENZA, RIABILITAZIONE

Art. 57 – Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte Federale d'Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore Federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione è di quindici giorni decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport

Art. 58 – Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento generale con cui la FIPAV provvede ad estinguere l'infrazione e nel caso in cui vi sia stata condanna passata in giudicato fa cessare l'esecuzione della sanzione nonché quella delle sanzioni accessorie. Nel concorso di più infrazioni, si applica alle singole infrazioni per i quali è concessa. Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.
2. La competenza alla concessione dell'amnistia spetta al Consiglio Federale, il quale stabilirà la decorrenza ed eventuali condizioni od obblighi.
3. Per i giudizi in corso di svolgimento, per infrazioni coperte dall'amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
4. Restano comunque impregiudicate le conseguenze delle sanzioni agli effetti dell'art. 22 comma 4 lettera d) dello Statuto Federale.
5. L'amnistia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 59 – Indulto

1. L'indulto, al pari dell'amnistia, è un provvedimento di carattere generale ed opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può venire in tutto od in parte condonata ovvero commutata in altra pena più lieve.
2. L'indulto non estingue le pene accessorie e non presuppone una condanna irrevocabile.
3. La sua efficacia è di regola circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale che è l'organo competente alla promulgazione.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

5. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.
6. Anche per l'indulto restano impregiudicate le conseguenze delle sanzioni agli effetti dell'art. 22 comma 4 lettera d) dello Statuto Federale.
7. L'indulto non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 60 - Grazia

1. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto.
2. Competente alla concessione della grazia è il Presidente Federale che ne darà comunicazione al Consiglio Federale.
3. Deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata, dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua, ovvero potrà commutarla in altra più lieve.
4. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta dell'interessato, indirizzata al Presidente Federale.
5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva e restano comunque impregiudicate le conseguenze delle sanzioni agli effetti dell'articolo 22 comma 4 lettera d) dello Statuto Federale.
6. La grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 61 - Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento di carattere personale che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. Presupposto della riabilitazione è il decorso del termine di tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
3. Competente alla concessione della riabilitazione è la Corte Federale di Appello.
4. La riabilitazione è richiesta con istanza alla Corte Federale di Appello, proposta dall'interessato. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2. La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
5. La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia per la trascrizione nel Casellario Federale e comunicata all'istante nel termine di 7 giorni.

6. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
7. La decisione di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro 7 anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.
8. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello, su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal giudice che commina la nuova sanzione.

TITOLO VII

PROCEDIMENTO AVANTI ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTO ATLETI

Art. 62 - Composizione e competenza

1. Presso la FIPAV è costituita, ex art.56 bis dello Statuto Federale, la Commissione Tesseramento Atleti, composta dal Presidente e da ulteriori cinque membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, tutti nominati dal Consiglio Federale con mandato quadriennale.
2. La Commissione Tesseramento Atleti assume delibere:
 - in materia di tesseramento e vincolo
 - nonché sulle istanze aventi ad oggetto l'impugnativa dei provvedimenti dell'UT
3. La Commissione Tesseramento Atleti si riunisce e opera invariabilmente con la presenza di tre componenti; le riunioni sono convocate dal Presidente secondo un calendario predisposto all'inizio della stagione agonistica ovvero quando se ne presenti la necessità, curando la presenza a rotazione di tutti i componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La Commissione Tesseramento Atleti delibera a maggioranza.
4. Il procedimento è regolato dalle norme del presente titolo.
5. Non è dovuto il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. E' dovuta la tassa per il procedimento avanti alla CTA nei modi e termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 63 - Sezione distaccata

1. Il Consiglio Federale può istituire sezioni distaccate della Commissione Tesseramento Atleti con competenza territoriale o funzionale limitata.
2. La sezione distaccata, con competenza territoriale o funzionale limitata, è composta dal Presidente e da cinque componenti di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

3. La sezione distaccata della Commissione Tesseramento Atleti si riunisce e provvede invariabilmente con la presenza di tre componenti; le riunioni sono convocate dal Presidente secondo un calendario predisposto all'inizio della stagione agonistica ovvero quando se ne presenti la necessità, curando la presenza a rotazione di tutti i componenti.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La sezione distaccata della Commissione Tesseramento Atleti delibera a maggioranza.
5. La sezione distaccata ha competenza in materia di scioglimento del vincolo in relazione a tesserati di sodalizi partecipanti solo a campionati che si svolgono nell'ambito territoriale di competenza.
6. La sezione distaccata con competenza funzionale limitata ha la medesima competenza di cui all'art. 62, in relazione ai tesserati partecipanti ai campionati indicati dal Consiglio Federale.
7. La competenza a decidere sulla istanza avente ad oggetto l'impugnativa dei provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento è in capo, in ogni caso, esclusivamente alla CTA di Roma.

Art. 64- Costituzione in mora dell'associato

1. L'atleta regolarmente tesserato alla FIPAV che richieda lo scioglimento del vincolo, prima di ricorrere alla Commissione Tesseramento Atleti, deve invitare l'associato a provvedere in via amichevole.
2. L'invito a sciogliere il vincolo deve essere inviato, a pena di decadenza, entro i termini fissati dal Consiglio Federale.

Art. 65 - Deliberazioni dell'associato

1. L'associato ha il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito per deliberare e comunicare la propria decisione all'atleta.
2. Se entro detto termine l'associato non comunica la propria decisione all'atleta, ovvero la comunica respingendo l'invito, l'atleta può proporre istanza alla Commissione Tesseramento Atleti.

Art. 66 - Forme dell'istanza alla Commissione Tesseramento Atleti

1. Il procedimento si propone mediante istanza rivolta alla Commissione Tesseramento Atleti, da inviarsi all'associato e alla Commissione stessa o con raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata. Il Procedimento deve intendersi incardinato nel momento in cui viene inviato ai predetti.

2. All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità:
 - a) la ricevuta del versamento della tassa di cui all'art.62, comma 5;
 - b) la documentazione idonea a dimostrare la tempestività dell'istanza e la sua ammissibilità;
 - c) tutti i documenti idonei a dimostrare la fondatezza della sua domanda;
 - d) nel caso di istanza per lo scioglimento del vincolo, è condizione di procedibilità l'allegazione da parte dell'istante della costituzione in mora di cui all'art.64, nonché della prova della ricezione della medesima da parte dell'associato. L'istanza deve contenere i medesimi motivi posti a fondamento della richiesta di svincolo indicati nella lettera di messa in mora a pena di inammissibilità.
3. A pena di inammissibilità, una copia dell'istanza deve essere contestualmente inviata, insieme alla documentazione di cui al comma 2, a eventuali associati o tesserati controinteressati.
4. Nell'ulteriore svolgimento del procedimento, la Commissione Tesseramento Atleti può acquisire altre prove scritte oltre quelle prodotte, qualora le stesse siano ritenute rilevanti e sempreché la parte interessata non fosse in condizione di produrle tempestivamente con l'atto introduttivo, perché formatesi successivamente all'invio di quest'ultimo.

Art. 67- Istanza: termini

1. L'istanza diretta ad ottenere lo scioglimento del vincolo deve essere inviata a pena di decadenza, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della risposta dell'associato e comunque entro 30 giorni decorrenti dall'invio della lettera di messa in mora.
2. L'istanza avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento dell'Ufficio Tesseramento deve essere inviata a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'interessato, del provvedimento del predetto Ufficio.

Art. 68 – Deduzioni dei controinteressati

1. Il controinteressato, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di ricevimento dell'istanza, può presentare deduzioni da redigersi, in duplice esemplare, di cui il primo da inviarsi direttamente alla Commissione Tesseramento Atleti ed il secondo all'istante a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata.
2. Il controinteressato è tenuto al pagamento della tassa di cui all'art.62, comma 5, la cui prova deve essere allegata alla copia delle deduzioni inviata alla Commissione Tesseramento.
3. Nel caso in cui l'associato controinteressato non versi la tassa di cui al comma precedente, salvi gli ulteriori effetti indicati negli articoli seguenti, le controdeduzioni e la documentazione probatoria si considereranno come non prodotte.

Art. 69 - Provvedimenti ordinatori

1. Decorsi venti giorni dalla data d'invio dell'istanza il Presidente della Commissione Tesseramento fissa la riunione, della quale il Segretario della Commissione dà avviso all'istante e al sodalizio che abbia versato la tassa.

Art. 70 - Discussione dell'istanza

1. Nella riunione fissata ai sensi dell'articolo precedente possono essere presenti le parti interessate.
2. Nella stessa riunione il Presidente della Commissione o altro componente da lui preventivamente designato, riferisce oralmente sulla questione.
3. Successivamente le parti o i loro difensori sono ammessi ad illustrare oralmente e succintamente le rispettive richieste. L'associato non può fruire di questa facoltà se non ha provveduto al versamento della tassa di cui al precedente art.62, comma 5.

Art. 71 - Tentativo di conciliazione

1. La conciliazione deve essere stipulata per iscritto in tre esemplari, destinati l'uno alla Commissione e gli altri alle parti.
2. L'atto di conciliazione deve essere sottoscritto dalle parti e dal Presidente della Commissione.
3. Successivamente all'avvenuta conciliazione la Commissione dichiara cessata la materia del contendere e dispone la restituzione alle parti della tassa eventualmente versata.

Art. 72 - Delibera sull'istanza

1 - Nei procedimenti per lo scioglimento del vincolo la Commissione Tesseramento Atleti delibera sull'istanza assumendo uno dei seguenti provvedimenti:

- a) dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità dell'istanza;
- b) rigetto dell'istanza;
- c) accoglimento dell'istanza;
- d) accoglimento dell'istanza con indennizzo in favore del sodalizio;
- e) revoca dell'omologazione;
- f) dichiarazione dell'esistenza del doppio tesseramento e accertamento del tesseramento valido;
- g) archiviazione degli atti (nei procedimenti di revoca omologa o doppio tesseramento);
- h) revoca del consenso del tesseramento di un atleta straniero per insussistenza dei requisiti o per revoca del nulla osta della Federazione di provenienza.

- 2 - Nei casi di inammissibilità o rigetto dell'istanza, dispone l'incameramento della tassa versata dal ricorrente e la restituzione al sodalizio della sua tassa; nel caso di cui al comma 1 lettera c) e d) dispone l'incameramento della tassa versata dal sodalizio e la restituzione di quella del ricorrente;
- 3 - I provvedimenti resi dalla CTA sono esecutivi ed efficaci dal momento della pubblicazione del dispositivo.

Art. 73 – Ricorso avverso le delibere della C.T.A.

1. Avverso le delibere della Commissione Tesseramento atleti è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il procedimento è regolato dagli artt.35 e seguenti del presente regolamento, fatte salve le disposizioni che seguono.
3. Il ricorso deve essere inviato entro 10 giorni dal termine di cui al comma 4 dell'art.12 e con le modalità nello stesso articolo indicate.
4. Al ricorso deve essere sempre allegata, a pena di improcedibilità, la ricevuta del versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, di cui all'art. 7.
5. Con il ricorso non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile o improcedibile l'istanza alla C.T.A., ne' possono proporsi domande nuove, mentre potranno essere richieste ulteriori prove o accertamenti quando la necessità sia emersa successivamente alla conclusione del giudizio dinanzi alla C.T.A.
6. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale, previa acquisizione del relativo fascicolo presso la C.T.A. fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

PARTE SECONDA

TITOLO I CODICE DISCIPLINARE

Art. 74 – Doveri ed obblighi

1. Fermo quanto stabilito all'art. 1, le Società, le Associazioni sportive affiliate e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIPAV e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della FIPAV e/o di altre Federazioni.
2. I tesserati devono attenersi inoltre al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
3. Tutti i soggetti dell'Ordinamento Federale che si rendono colpevoli della violazione dei richiamati doveri sono soggetti alle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 75 - Responsabilità dei tesserati

1. I tesserati e gli atleti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione del presente regolamento.
2. I Dirigenti dotati della legale rappresentanza della Società sono ritenuti responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle Società medesime.
3. I Dirigenti e tesserati accompagnatori rispondono della disciplina dei singoli atleti e collettiva della squadra prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, nonché del contegno dei giocatori non impegnati in essa, ferma restando la responsabilità individuale di ciascuno di loro.

Art. 76 – Responsabilità delle società

1. Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.
2. Le Società sono responsabili, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati.
3. Le Società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori sia sui propri impianti di gara sia su quelli delle Società avversarie.
4. Le Società rispondono inoltre dell'ordinato svolgimento della gara sul proprio impianto di gara e della mancata richiesta della forza pubblica. Quest'ultima omissione comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le Società sono responsabili: a) degli illeciti sportivi a loro vantaggio commessi da persone ad esse estranee; b) dei comportamenti dei propri soci. E' ammessa la prova contraria circa il fatto che la Società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.
6. E' fatto divieto alle Società di erogare contributi, sovvenzioni o facilitazioni a soggetti che risultino destinatari dei provvedimenti di cui all'art.1 del D.L. 22/12/1994 n. 717, coordinato con Legge di conversione 24/02/1995 n.45 recante "Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche o ad associazioni di tifosi delle quali faccia parte anche uno solo di tali soggetti. Il divieto è esteso ai soggetti ed alle associazioni di tifosi di cui facciano parte o abbiano fatto parte persone o società sportive coinvolte in illeciti da doping, salvo che risulti poi inequivocabilmente accertata – con sentenza passata in giudicato – l'estraneità di tali persone e/o società sportive ai fatti stessi".

Art. 77 – Inosservanza del vincolo di giustizia

1. Le Società ed i tesserati che si rivolgano all'Autorità Giudiziaria per fatti derivanti e comunque connessi all'attività federale nei confronti di appartenenti alla Federazione in violazione di quanto previsto all'art.19 dello Statuto sono puniti con provvedimenti disciplinari che vanno dalla sanzione inibitiva di mesi sei sino alla radiazione.
2. Resta salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria in sede penale.

Art.78 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali

1. A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere a terzi o pubblicamente anche attraverso la stampa o le emittenti radio televisive, giudizi o rilievi lesivi del prestigio e della reputazione di Organi Federali, Organismi, affiliati e tesserati, di soggetti operanti nell'ambito federale.
2. Il tesserato e l'affiliato che contraddicano al suddetto divieto con parole, scritti o azioni e ledano gravemente la dignità, il decoro e il prestigio della Federazione e degli Organi Federali sono puniti rispettivamente con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a gg.15 e non superiore ad un anno o con l'ammenda da €50,00 sino a €3.000,00.

Art. 79 - Rifiuto di assoggettamento alle decisioni degli Organi Federali

1. Il tesserato che non si assoggetta ai provvedimenti disciplinari di un Organo giudicante, sottraendosi alla loro esecuzione, è punito con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Alla Società responsabile della stessa infrazione si irroga una delle sanzioni di cui all'art.84.

Art. 80 - Intemperanze dei sostenitori

1. Le Società rispondono dei comportamenti indicati al comma successivo, posti in essere da sostenitori sia in gare disputate sul proprio campo che in trasferta.
2. Sono puniti con la multa da €. 10,00 fino ad un massimo di € 50.000,00:
 - a) esposizione di striscioni offensivi e/o di incitamento alla violenza;
 - b) uso di stendardi con aste, qualora costituiscano fonte di pericolo;
 - c) offese e minacce verbali dirette contro arbitri, ufficiali di gara o tesserati;
 - d) lancio di oggetti o sputi in direzione di arbitri, ufficiali di gara o tesserati;
 - e) lancio o esplosione di mortaretti, petardi e simili;
3. I comportamenti di cui al comma precedente, ove assumano connotati di particolare gravità ovvero producano obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara o alla partecipazione alla stessa, sono puniti con la sanzione della perdita della gara e del divieto di disputare una o più gare sul proprio campo.

Art. 81 - Frode sportiva

1. Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione a Campionati ed altre manifestazioni ufficiali ovvero per l'assunzione di incarichi federali, fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 1 della Legge n. 401/89 , costituisce frode sportiva, punibile per il tesserato con l'ammenda da € 1.000,00 sino a € 10.000,00 o con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ai due anni, per la Società con l'ammenda da 2.000,00 sino a

20.000,00 € o con la sospensione da ogni attività sportiva da tre mesi fino ad un massimo di un anno sportivo oltre quello in corso.

2. L'omessa denuncia degli atti di frode sportiva è punita con la sanzione prevista per i responsabili degli atti su indicati, ridotta della metà.

Art. 82 - Illecito sportivo

1. Commette illecito sportivo chiunque compia o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a se o ad altri un vantaggio in classifica.
2. L'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ai due anni per il tesserato e con la sospensione da ogni attività sportiva per la Società per un periodo minimo di tre mesi e sino ad un massimo di un anno sportivo oltre quello in corso.
3. Le Società sono ritenute responsabili, degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati e, salvo che venga provata la loro assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere a vantaggio della Società o dei propri tesserati da soggetti estranei alle stesse.
4. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di fatti di cui ai commi precedenti, già compiuti o sul punto di essere compiuti, deve informare il Procuratore Federale.

Art. 83 - Omessa denuncia

1. L'omessa denuncia degli atti di frode sportiva o di illecito sportivo è punita con la sanzione prevista rispettivamente per i responsabili ridotta della metà.

TITOLO II

Sanzioni disciplinari in generale

Art. 84 - Sanzioni disciplinari: elencazione

1. Possono essere inflitte dagli Organi Giurisdizionali della FIPAV, le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo o deplorazione;
 - b) ammonizione;
 - c) ammonizione con diffida;
 - d) multa;
 - e) squalifica del campo;
 - f) obbligo di disputare gare a porte chiuse;
 - g) perdita della gara;
 - h) penalizzazione;
 - i) retrocessione;
 - l) squalifica per una o più giornate;
 - m) sospensione a tempo determinato;
 - n) radiazione dalla FIPAV.

2. Il Giudice Sportivo può irrogare le sanzioni di cui al comma 1, lett.a), b), c), d), e), f), g), h), l), m) con i limiti di 10 giornate per la squalifica e di mesi 6 per la sospensione a tempo determinato.
3. Il Tribunale Federale può irrogare tutte le sanzioni di cui al comma 1, senza limitazioni.

Art. 85 - Criteri di collegamento tra infrazioni e sanzioni

1. Salve le espresse previsioni dei regolamenti della FIPAV e per gli effetti della recidiva, gli organi giurisdizionali dovranno infliggere la sanzione, tra quelle indicate nel precedente art. 84 nella misura che apparirà più proporzionata all'infrazione.

Art. 86 - Richiamo o deplorazione: nozione

1. Il richiamo, o deplorazione, consiste in una formale dichiarazione di biasimo.
2. Il richiamo viene inflitto per infrazioni commesse dagli associati e dai tesserati della FIPAV.

Art. 87 - Ammonizione: nozione

1. L'ammonizione consiste in una formale dichiarazione di biasimo con l'espreso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.
2. L'ammonizione viene inflitta per infrazioni commesse dagli associati e dai tesserati della FIPAV.

Art. 88 - Ammonizione con diffida: nozione

1. L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espreso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, le altre infrazioni saranno punite più severamente.
2. Tale sanzione viene inflitta per infrazioni commesse dagli associati e dai tesserati.
3. L'erogazione di questa sanzione importa automaticamente, per le successive infrazioni, l'applicazione di una sanzione più grave di quella ordinariamente applicabile per l'infrazione in concreto commessa.

Art. 89 - Multa: nozione

1. La multa consiste nel pagamento alla FIPAV, di una somma di denaro nel limite compreso tra Euro 10,00 e Euro 500.000,00
2. La multa viene inflitta agli associati.

Art. 90 – Squalifica del campo: nozione

1. La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo di disputare su un campo neutro, fissato dall'organo federale competente all'organizzazione del campionato, una o più gare dello stesso campionato che, secondo il calendario, l'associato punito avrebbe dovuto disputare sul proprio campo.
2. Ai fini dell'individuazione del campo di gioco neutro, l'associato deve comunicare a mezzo fax entro le ore 18.00 del giorno di affissione del provvedimento alla competente Lega ed all'organo federale competente all'organizzazione del campionato, la disponibilità di un idoneo impianto di gioco in provincia diversa dalla propria e distante almeno 70 Km. dalla sede dell'impianto squalificato.
3. Tale sanzione viene inflitta agli associati che partecipano ai campionati nazionali di primo e secondo livello.

Art. 91 - Obbligo di disputare gare a porte chiuse: nozione

- a. L'obbligo di disputare gare a porte chiuse consiste nel divieto, rivolto ad un associato, di ammettere spettatori ad assistere ad una o più delle gare che si disputeranno nel suo terreno di gioco.
- b. Nel caso che un affiliato abbia più squadre, l'organo giurisdizionale dovrà specificare nel suo provvedimento a quali gare non dovranno essere ammessi spettatori.
- c. Il divieto non opera per i dirigenti federali, gli arbitri, gli allenatori ed i giocatori nazionali purché muniti delle apposite tessere vidimate dalla SIAE e rilasciate dalla FIPAV nonché per i giornalisti accreditati.
- d. Il primo arbitro deve disporre l'allontanamento dal campo di coloro che non presentano la regolare documentazione del proprio diritto ad assistere nonché di coloro che incitano una delle due squadre.
- e. Tale sanzione viene inflitta agli associati che partecipano ai campionati regionali di primo e secondo livello.

Art. 92 - Perdita della gara: nozione

1. La perdita della gara consiste nell'attribuzione della vittoria nella stessa gara e con il miglior punteggio, qualunque sia stato l'effettivo risultato della partita, a favore della squadra avversaria di quella punita.

Art. 93- Penalizzazione: nozione

1. La penalizzazione consiste nella perdita di uno o più dei punti già conseguiti da una squadra nell'ambito di un campionato organizzato dalla FIPAV.

Art. 94 - Retrocessione: nozione

1. La retrocessione consiste nella perdita del diritto della squadra punita, qualunque sia la sua posizione nella classifica ufficiale di un campionato organizzato dalla FIPAV, a permanere nel campionato nel quale partecipava al momento dell'infrazione con suo diritto a partecipare al campionato immediatamente inferiore.

Art. 95- Penalizzazione e retrocessione: disposizioni comuni

1. Le sanzioni della penalizzazione e della retrocessione si applicano ad una squadra anche per infrazioni commesse dal suo allenatore, da uno o più dei suoi atleti o dirigenti, ovvero da un simpatizzante salvo che non si dimostri che l'associato non ne aveva alcuna conoscenza.

Art. 96 - Squalifica per una o più giornate: nozione

1. La squalifica consiste nel divieto, per l'atleta, di partecipare a gare ufficiali per una o più partite
2. La squalifica per una o più partite può essere inflitta anche agli allenatori.

Art. 97 - Sospensione a tempo determinato: nozione

1. La sospensione a tempo determinato consiste nell'inibizione a compiere, per un determinato periodo di tempo, qualunque attività ufficiale nell'ambito della FIPAV.
2. Tale sanzione viene inflitta ai tesserati della FIPAV.

Art. 98 - Radiazione: nozione

1. La radiazione consiste nell'esclusione dalla FIPAV in via definitiva.
2. La radiazione può essere inflitta per condotte, anche omissive, degli associati e dei tesserati della FIPAV, di tale gravità, che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della FIPAV.

Art. 99 - Sanzioni in materia di irregolarità amministrative delle società sportive iscritte ai campionati di massima serie

1. Ferme le sanzioni disciplinari già previste dal presente Regolamento Giurisdizionale, in caso di deferimento di società sportive o di tesserati, da parte di Organi di Lega a ciò legittimati, per la violazione di norme previste dal vigente Regolamento di Ammissione ai Campionati Maschili e Femminili di serie A1 e A2 (di seguito "RAC"), saranno applicate dal Tribunale Federale le sotto elencate sanzioni sportive:

- a) mancato adempimento, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle obbligazioni assunte nei confronti delle atlete/i e dei tecnici tesserati:
- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per il rappresentante legale;
 - penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di regular season della stagione;
- b) mancato reintegro, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle fideiussioni escusse dalla Lega:
- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per il rappresentante legale;
 - penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di regular season della stagione;
- c) accertata non veridicità della documentazione prevista dal presente Regolamento, nei limiti ed entro i termini previsti:
- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per il rappresentante legale;
 - penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di regular season della stagione;
- d) mancata osservanza, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle scadenze riferite ai verbali di Camera di Conciliazione di Lega:
- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per il rappresentante legale;
 - penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di regular season della stagione.

2. Nel caso in cui la sentenza che disponga sanzioni di cui al precedente punto 1. divenga definitiva oltre il termine dell'ultima giornata di regular season, la sanzione sportiva sarà scontata nella successiva stagione.

Art. 100 – Tutela dell'onorabilità degli Organismi Sportivi.

1. La sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni deve essere disposta dal Tribunale Federale.
2. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte d'Appello Federale entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.
3. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
4. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni che ricoprano cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta.
5. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

TITOLO III

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 101 - Criteri generali

1. Nell'erogazione, in concreto, delle sanzioni si deve tenere conto delle particolari condizioni in cui si sono svolti i fatti, della loro risonanza, della personalità del loro autore ed, in genere, di tutte quelle circostanze che siano idonee a proporzionare la sanzione all'infrazione.
2. L'Organo Giudicante tiene conto altresì della concreta afflittività della sanzione irrogata e, con riguardo alle sanzioni di cui agli artt. 96 e 97, può differirne il termine di decorrenza fino all'inizio della stagione sportiva successiva, dandone conto nella motivazione.
3. Se l'autore dell'infrazione, per la sua posizione nell'ambito della FIPAV, è investito di particolari responsabilità, la sanzione da infliggere deve essere aggravata.

Art. 102 - Circostanze aggravanti

1. La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;

- d) aver agito per motivi futili o abietti;
- e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi federali o di qualsiasi tesserato ed affiliato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a se o ad altri un vantaggio.

Art. 103 - Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Art. 104 - Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;
- c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 105- Concorso di circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art. 106 - Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 107- Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. In caso di equivalenza si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorressero circostanze aggravanti o attenuanti.

Art. 108 – Recidiva

1. Le infrazioni commesse da chi è già stato punito potranno essere sanzionate con pene aumentate fino ad un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione
2. La sanzione può essere aumentata fino ad un terzo:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui l'associato o il tesserato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate al comma precedente l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto al comma 1, può essere sino alla metà e nei casi previsti al comma 2 lettere a) e b) può essere sino a due terzi; nel caso previsto al comma 2 lettera c) l'aumento può essere da un terzo ai due terzi.
5. L'aumento della sanzione, per effetto, della recidiva, non può superare, in nessun caso, il cumulo delle sanzioni risultanti dalle sanzioni che precedono la nuova infrazione.

6. La contestazione della recidiva è obbligatoria. Ma rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
7. Ai fini della recidiva non si tiene conto delle sanzioni per le quali sia intervenuto il provvedimento della riabilitazione.

Art. 109 – Automaticità dei provvedimenti di squalifica a carico degli atleti e degli allenatori

1. Le sanzioni inflitte dall'arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa, nelle seguenti penalità:
 - a) nessuna penalità in caso di avvertimento (cartellino giallo);
 - b) 2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino rosso),
 - c) 3 penalità in caso di espulsione (cartellini giallo e rosso mostrati insieme con la stessa mano);
 - d) 4 penalità in caso di squalifica (cartellini giallo e rosso mostrati separati con due mani).
2. A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione alla seconda penalità;
 - b) ammonizione con diffida alla terza penalità;
 - c) una giornata di squalifica alla quarta penalità;
 - d) ammonizione alla quinta penalità;
 - e) ammonizione con diffida alla sesta penalità;
 - f) una giornata di squalifica alla settima penalità
 - g) ammonizione alla ottava penalità;
 - h) ammonizione con diffida alla nona penalità;
 - i) una giornata di squalifica alla decima penalità;
 - j) ammonizione con diffida alla undicesima penalità;
 - k) una giornata di squalifica alla dodicesima penalità;
 - l) una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima.
3. Nel caso un atleta o un allenatore sia sanzionato dall'arbitro durante la gara con il cartellino rosso e giallo insieme (la squalifica), il giudice, in sede di omologa, può infliggere al tesserato sospensioni a tempo ovvero giornate di squalifica in base alla gravità del fatto commesso; nella tabella delle penalità del tesserato saranno aggiunte quattro penalità che, comunque, non faranno scattare ulteriori sanzioni.
4. Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo svolgimento effettivo delle gara, il giudice decide indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento. Qualora ritenga di dover infliggere una sospensione a tempo ovvero una o più giornate di squalifica, la tabella delle penalità sarà aumentata di 4 penalità che non faranno scattare ulteriori sanzioni; in caso di comportamenti meno gravi, il giudice può infliggere 1, 2 o 3 penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte determineranno l'effettiva sanzione.

TITOLO IV

ESECUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 110– Multa

1. La somma da pagare a titolo di multa, deve essere versata alla FIPAV entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della decisione.
2. Se l'associato non effettua il versamento entro tale termine, la FIPAV dispone che la somma dovuta a titolo di multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, sia recuperata mediante prelievo dal deposito cauzionale, nei campionati in cui tale deposito è previsto.
3. Nei campionati in cui il deposito cauzionale non è previsto ovvero nel caso in cui il deposito cauzionale previsto si sia esaurito e non sia stato reintegrato, l'organismo cui compete l'organizzazione del campionato dispone che l'associato inadempiente al versamento della multa nel termine di cui al comma 1 non partecipi alla gara successiva alla scadenza del termine a meno che il versamento della multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, non venga effettuato prima della gara stessa, anche a mani dell'arbitro designato alla direzione della gara.
4. L'inadempimento protratto oltre quanto previsto dal precedente comma 3 costituisce causa ostativa all'affiliazione dell'associato nell'anno sportivo successivo

Art. 111 - Squalifica degli atleti e degli allenatori

1. La squalifica di un atleta o dell'allenatore deve essere scontata nelle gare di campionato immediatamente successive, secondo il calendario vigente, alla data di pubblicazione della decisione.
2. Qualora, per un qualsiasi motivo, le gare non vengano disputate od omologate, l'atleta o l'allenatore squalificato non potrà partecipare neanche alla ripetizione di tali gare.
3. Se l'atleta squalificato prende ugualmente parte alle gare, l'associato incorrerà nella sanzione della perdita della partita mentre l'atleta incorrerà in una squalifica doppia rispetto a quella inflittagli; in caso di recidiva potrà essere inflitta all'atleta la sanzione della radiazione.
4. Se l'allenatore, nelle gare in cui deve scontare uno o più turni di squalifica, svolge ugualmente le sue funzioni incorrerà nella sanzione del raddoppio della squalifica rispetto a quella già inflittagli e l'associato sarà sanzionato con una multa.
5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 26, comma 3, dello Statuto che inibisce la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare in corso di esecuzione, gli atleti o gli allenatori squalificati per più giornate non possono prendere parte alle assemblee federali eventualmente celebrate nelle giornate di squalifica e nel periodo compreso tra la prima e l'ultima giornata di squalifica. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni dei precedenti commi 3 e 4.

Art. 112 - Sospensione a tempo determinato

1. La sospensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione.
2. Se l'atleta sospeso esplica ugualmente attività ufficiale si applicano le sanzioni di cui al precedente articolo 111 comma 3.
3. L'inosservanza della sospensione da parte degli altri tesserati alla FIPAV viene punita con la sospensione per il periodo doppio e, nei casi più gravi, con la radiazione.

Art. 113 - Penalizzazione; perdita della gara; retrocessione

1. Nei provvedimenti con cui vengono inflitte le sanzioni della penalizzazione, della perdita della gara o della retrocessione, deve essere disposta la trasmissione di copia del dispositivo al Giudice Sportivo competente per l'omologazione della gara ai fini dell'aggiornamento della classifica.

Art. 114 - Squalifica del campo ed obbligo di disputare gare a porte chiuse

1. Le sanzioni della squalifica del campo o dell'obbligo di disputare gare a porte chiuse devono essere scontate nelle gare di campionato immediatamente successive alla data di pubblicazione della decisione.
2. L'inosservanza dei provvedimenti sarà punita con la multa e con la perdita delle gare disputate in violazione delle sanzioni.
3. Le sanzioni, infine, vanno comunicate agli uffici ed organi competenti per i provvedimenti conseguenti.

Art. 115 – Commutazione della sanzione

1. Limitatamente ai campionati nazionali di A1 e A2, maschili e femminili ed alla Coppa Italia, è possibile commutare la sanzione di "1 giornata di squalifica al campo", "1 giornata di squalifica per un giocatore o per un allenatore" mediante il versamento della somma fissata dal Consiglio Federale e nei termini e modalità previsti nelle circolari d'indizione dei campionati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 116 – Casellario Federale

1. E' istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'art. 52, comma 2, i provvedimenti degli organi giurisdizionali e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.

Art. 117 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento Giurisdizionale entra in vigore, dal giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. In deroga al comma precedente, le disposizioni di cui al titolo VII del presente regolamento (procedimento avanti la Commissione Tesseramento Atleti) entrano in vigore a far data dal 1 luglio 2017.
3. I procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia Federali al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.

.....